



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Roma, 18 novembre 2019

Orientamento
(ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016)

Oggetto: Nozione di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in seguito “TUSP”)

Nel definire l'ambito di applicazione delle disposizioni normative del TUSP, l'art. 1, comma 4, lett. a), del medesimo testo normativo fa salve *“le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse”*.

Al fine di poter dare attuazione a tale previsione normativa, in occasione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le pubbliche amministrazioni sono state chiamate a comunicare - tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro - se la società partecipata rientrasse nella fattispecie prevista dalla lett. a) del suddetto comma 4 e, in caso affermativo, di indicare anche il relativo riferimento normativo.

Dalle dichiarazioni rese è emersa una diffusa incertezza in merito al significato della nozione giuridica “di società a partecipazione pubblica di diritto singolare”.

Ricorrente è stata, in particolare, l'attribuzione – erronea – di tale qualifica a società costituite in attuazione di normative quali, a titolo esemplificativo, il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), la Legge n. 475/1968 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) oppure volte alla produzione di servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. h), del TUSP.

Al riguardo, si osserva, in via generale, che per “norme di diritto singolare” – definite anche norme “del caso singolo” o “a fattispecie esclusiva” – devono intendersi le norme la cui peculiarità consiste nell'individuare con precisione, nella propria fattispecie, uno o più elementi, quali, ad

esempio, i destinatari della norma o il suo oggetto. Le norme considerate si caratterizzano dunque, rispetto alle altre, per una minore astrattezza, essendo applicabili ad un numero finito (o chiuso) di casi.

Nell'ambito della categoria del diritto singolare, rientrano, in particolare, le norme che sono dirette o si rivolgono, espressamente o implicitamente, ad un soggetto determinato o determinabile. Esemplificativa potrebbe considerarsi la disposizione normativa che dichiarasse "costituita la società per azioni denominata «Alfa spa»" con "capitale sociale ... pari a ad euro 1 milione", determinandone l'oggetto sociale nella "prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione ... per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima" e sancisse, infine, il divieto per la società di essere sciolta "se non per legge".

Nei termini predetti deve essere inteso il richiamo "al diritto singolare" effettuato dal menzionato art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, che individua esclusivamente le società disciplinate da disposizioni normative *ad hoc*. In altri termini, è soltanto nei confronti delle società destinatarie di discipline singolari, ossia di discipline applicabili esclusivamente alle medesime, che la deroga disposta dalla normativa in esame è destinata a trovare applicazione nella misura in cui tali società siano costituite per la gestione di servizi di interesse generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse. In tal senso, nella relazione illustrativa al TUSP, è specificato che l'utilizzo, nel testo legislativo, della nozione considerata è volto a "*chiarire che sono fatte salve le norme relative a singole società*".

Si precisa altresì che la previsione di salvezza di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), del TUSP, vale a rendere immune la società dall'applicazione delle norme del Testo unico esclusivamente nella misura in cui queste ultime risultino incompatibili con le previsioni recate dalla normativa di diritto singolare. Con riferimento alla disciplina non derogata devono invece trovare applicazione le norme del TUSP e, in via residuale, il diritto societario comune.

Di conseguenza, la natura singolare di una società non esonera di per sé la pubblica amministrazione, che nella medesima detenga una partecipazione, dagli obblighi di razionalizzazione nella misura in cui la disciplina di diritto singolare risulti compatibile con l'applicazione di almeno una delle misure di razionalizzazione adottabili da parte dell'ente pubblico socio.